

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3809

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**DI SALVO, LACQUANTI, CASELLATO, GARAVINI, GRASSI, CAROCCI,  
D'INCECCO, MINNUCCI, PIAZZONI, ZOGGIA**

Disposizioni in materia di accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale dei soggetti che detengono armi da fuoco per ragioni di servizio

*Presentata il 6 maggio 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Le Forze dell'ordine, sia quelle militari che quelle civili, hanno un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti umani, nella prevenzione delle violenze, nella difesa dell'incolumità e nella garanzia della libertà dei cittadini. Spesso il carico di responsabilità verso la collettività che deriva da tale ruolo, svolto in molte occasioni intervenendo in situazioni ad alto contenuto emotivo, conduce, a lungo andare, a forti stress non facili da gestire.

Il decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 28, ha posto in primo piano la problematica del rischio di stress nel mondo del lavoro introducendo nell'ambito dell'obbligo generale per il datore di lavoro di valutare i rischi per la salute e per la

sicurezza dei lavoratori anche quello di valutare i rischi collegati allo stress lavoro-correlato. Lo stress è definito non come una malattia in sé, ma come una condizione di tensione che, se prolungata, può ridurre l'efficienza dell'individuo sul lavoro e determinare un cattivo stato di salute, oltre che divenire un rischio per la sicurezza, poiché riduce la percezione del rischio in generale e altera i processi comportamentali necessari per la tutela della propria e altrui incolumità.

Indipendentemente dai casi specifici, che sono i casi umani, sembra che si dia poca attenzione a un fenomeno in costante crescita: il suicidio tra le Forze dell'ordine, mediante l'uso della pistola d'ordinanza, e l'omicidio prima del suicidio.

Nella Commissione Difesa della Camera dei deputati, dall'audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è emerso che nel 2015 si sono verificati 10 casi di suicidi di appartenenti all'Arma, di cui 5 riconducibili a motivi familiari, 3 a problemi di salute e 2 di causa ancora ignota, mentre negli anni precedenti si sono verificati mediamente 13 casi ogni anno. È emerso, inoltre, che il servizio di supporto psicologico è attivabile durante il servizio solo a richiesta e, dunque, risulta evidente che chi è in condizione di fragilità psicologica può non essere in grado di valutare tale necessità.

Si tratta di lavoratori (poliziotti, carabinieri, finanziari eccetera) spesso esposti a eventi stressanti di tipo acuto o cronico, che possono compromettere il benessere psico-sociale e la salute fisica. Gli eventi stressanti a cui sono esposti sono relativi alle mansioni (intervento durante scontri

violenti, incidenti, disastri) e al contesto di lavoro (clima organizzativo e norme culturali). Negli ultimi trenta anni sono stati realizzati numerosi studi sulla sindrome di *burnout* (esito patologico di un processo stressogeno che colpisce persone che esercitano determinate professioni) in gruppi lavorativi quali insegnanti, infermieri, medici e operatori sociali, mentre la categoria delle Forze dell'ordine è stata indagata raramente.

Al fine di attirare la massima attenzione su possibili situazioni di particolare stress e di predisporre strategie di prevenzione di comportamenti rischiosi che possono sfociare tragicamente, si ritiene quindi indispensabile predisporre un sistema di controlli periodici per il personale che, per ragioni di servizio, detiene armi da fuoco, attraverso visite specialistiche volte ad accertare i requisiti di idoneità psico-attitudinale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli appartenenti, di ogni ordine e grado, ai corpi civili e militari dello Stato e delle amministrazioni locali, nonché le guardie giurate ai quali, per ragioni di servizio, è assegnata un'arma da fuoco, sono sottoposti, con cadenza almeno biennale, a visita medica specialistica, attestante lo stato di idoneità psico-attitudinale, fatte salve diverse disposizioni più restrittive in materia sanitaria.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato dal personale medico militare per gli appartenenti alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri e dalle competenti aziende sanitarie locali per il personale civile e per i corpi di vigilanza privata.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse già attribuite alle rispettive amministrazioni di appartenenza del personale dipendente pubblico di cui al comma 1, nonché a carico dei bilanci dei rispettivi istituti di vigilanza per il personale civile e dei corpi di vigilanza privata.

